

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA

DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 27 MAGGIO 1950

(15ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegno di legge

(Seguito della discussione)

« Ratifica, con modificazioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità » (N. 943) (Approvato dalla Camera dei deputati):

RIZZO Domenico	Pag. 237
RIZZO Giambattista	238
PARRI	243
SANNA RANDACCIO, relatore	245
FOCACCIA	245
FERRARI	246
ALDISIO, Ministro dei lavori pubblici	246

La riunione ha inizio alle ore 9.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Asquini, Boccassi, Boggiano Pico, Carboni, Cerica, Ferrabino, Ferrari, Focaccia, Gasparotto,

Giardina, Giua, Mastino, Palermo, Parri, Pezzini, Reale Eugenio, Riccio, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Ruggeri, Salomone, Sanna Randaccio, Varaldo e Zoli.

A norma dell'articolo 25 del Regolamento interviene alla riunione in senatore Magrì.

È presente altresì il Ministro dei lavori pubblici, senatore Aldisio.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità » (N. 943) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dello Ente siciliano di elettricità ».

RIZZO DOMENICO. Con le modificazioni apportate in sede di ratifica dalla Camera dei deputati al decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2, si è creata una nuova situazione che sarebbe particolarmente vantaggiosa per i grossi interessi privati e che per conseguenza danneggerebbe l'Ente siciliano di elettricità e quindi le finalità pubbliche che tale Ente persegue.

Ciò considerato, io sono dell'opinione di non approvare le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati agli articoli 1 e 16 del decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2., e pertanto propongo la ratifica pura e semplice del decreto legislativo anzidetto.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

15ª RIUNIONE (27 maggio 1950)

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevoli colleghi, vorrei innanzi tutto ribadire, in relazione con un dubbio che è stato sollevato in altra sede, la competenza dello Stato e quindi la nostra competenza a ratificare con modificazioni il decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2, che costituisce ed ordina l'Ente siciliano di elettricità. Il dubbio è stato affacciato in relazione con l'articolo 14 dello Statuto della Regione siciliana che prevede una competenza legislativa della Regione — e quindi, secondo l'articolo 20 dello Statuto, una competenza amministrativa della stessa Regione — in materia di acque pubbliche attribuite, secondo l'articolo 32, al Demanio regionale.

Però, la risposta a questo dubbio è molto agevole ove si consideri che se l'Ente siciliano di elettricità svolge la sua attività nel territorio della Regione siciliana mediante la concessione dell'uso delle acque pubbliche locali, è però un ente pubblico creato e regolato dallo Stato, il quale ha sempre il diritto d'istituire e disciplinare legislativamente enti pubblici che svolgano la loro attività rispetto a materie su cui la Regione ha un potere legislativo od amministrativo.

Nè vale che, secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2, il governo della Regione abbia poteri di vigilanza sull'Ente siciliano di elettricità. Ciò non esclude che in certi casi (articoli 2, 5, ecc.) il Ministero dei lavori pubblici ed organi consultivi statali debbano intervenire per approvare o per dare pareri su deliberazioni dell'Ente, del cui Consiglio di amministrazione peraltro fanno parte membri designati dai Ministeri e funzionari statali; ma in ogni caso tali poteri regionali di vigilanza derivano sempre da un atto legislativo statale che in base al decreto legislativo luogotenenziale del 16 marzo 1946 deve essere sottoposto a ratifica e può essere intanto modificato in sede di ratifica.

A ribadire che l'Ente può restare un ente regolato dallo Stato, farei rilevare anche che l'articolo 14 dello Statuto regionale non dice semplicemente che la Regione siciliana ha competenza legislativa in materia di acque pubbliche, ma aggiunge precisamente: « in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale ». In verità, tale formula può dare luogo a gravi discussioni in quanto non si può concepire un interesse regionale che non incida anche su un interesse nazionale (lo Stato avrà almeno interesse che tutte le Regioni progrediscano), per cui non si pos-

sono concepire opere pubbliche, aventi per oggetto acque pubbliche, che siano esclusivamente di interesse regionale o subregionale. Il problema, in questo come in altri casi, si potrà risolvere con l'accertamento della prevalenza dell'interesse dello Stato o della Regione, in relazione con quanto dispone anche l'articolo 14, lett. g, dello Statuto siciliano. E con riferimento al caso in esame potrà pure dirsi che sono opere pubbliche di prevalente interesse nazionale quelle che hanno per oggetto le grandi derivazioni di acque pubbliche che lo Stato ha ritenuto di concedere all'Ente e che saranno attuate con un larghissimo contributo dello Stato (articolo 19 del decreto legislativo in esame) interessato e tenuto a tutelare il pubblico interesse della integrale e razionale utilizzazione delle acque della Sicilia, presupposto di un migliore avvenire della Regione. E sotto altro aspetto, in relazione con l'articolo 32 dello Statuto della Regione siciliana, potrà aggiungersi che è un vero e proprio servizio di carattere nazionale che lo Stato, e per esso l'E.S.E., adempie quando utilizza le acque pubbliche per opere così notevoli ed importanti come quelle previste dal decreto legislativo che istituisce l'E.S.E.

Ho fatto innanzi tutto questa dichiarazione perchè desidero che sia affermata senza ombra di dubbio la competenza attuale e futura dello Stato a provvedere in materia.

Detto questo, passo ad esaminare nel merito il provvedimento in discussione.

Il decreto legislativo in esame è uno dei più importanti fra quelli a noi sottoposti, in quanto si collega strettamente con quel problema della migliore utilizzazione delle fonti di energia che, come ho detto, è il presupposto del progresso economico e sociale della Sicilia. Tale problema, peraltro, *in loco* è venuto a collegarsi con le lotte politiche e sociali dell'Isola ed ha creato agitazioni anche popolari; ed anche sotto tale aspetto, pertanto, ci si deve compiacere che esso possa essere discusso in questa sede parlamentare. Infatti, se anche noi non possiamo disconoscere i presupposti politici del problema, abbiamo tuttavia il dovere di esaminare il decreto legislativo a noi sottoposto con tutta pacatezza, senza lasciarci deviare da sentimenti ed impressioni superficiali e tanto meno da risentimenti. E per esaminarlo è necessario che noi facciamo anzitutto una valutazione e diamo

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

15ª RIUNIONE (27 maggio 1950)

un giudizio sul decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 2 gennaio 1947, n. 2, che è ora sottoposto alla nostra ratifica, per accertare la vera natura e la specifica funzione dell'E.S.E. per la risoluzione del problema dell'energia elettrica in Sicilia.

Vorrei osservare, anzitutto, che su un punto i difensori dell'impresa pubblica e quelli dell'impresa privata concordano; e cioè che in Sicilia non si è voluto nazionalizzare l'industria elettrica o stabilire monopoli di qualsiasi tipo. Da tale concorde riconoscimento si traggono anzi motivi di rispettiva polemica, in quanto i difensori dell'impresa privata (cioè in sostanza della S.G.E.S.) accusano l'E.S.E. di tendere ad istituire, con la concessione di diritto dell'uso delle acque pubbliche da utilizzare, un dannoso monopolio in Sicilia, impedendo i contributi del capitale privato per la soluzione del problema elettrico isolano — mentre, a loro volta, i difensori dell'impresa pubblica, dell'E.S.E., accusano la S.G.E.S. di avere già goduto in passato di un monopolio di fatto assai dannoso (perchè ha limitato per il maggiore profitto privato le costruzioni di nuovi impianti) e di tendere ancora oggi a tale monopolio assorbendo i minori impianti elettrici in Sicilia e contrastando l'attività dell'E.S.E., il cui fine essenziale sarebbe appunto quello di impedire che sorga e si consolidi un monopolio e di ristabilire le condizioni di una più o meno libera concorrenza nel campo elettrico in Sicilia.

Senza volere indugiare sul fondamento delle tesi contrapposte, noi dobbiamo soltanto ribadire, in base ad un parere dello stesso Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, che in Sicilia non si è voluto nazionalizzare o regionalizzare la produzione o la distribuzione dell'energia elettrica e sopprimere l'iniziativa privata, ma tentare un esperimento (che è interessante) di una impresa pubblica, l'E.S.E., che, con il fine dell'*optimum* di sfruttamento delle risorse idriche siciliane, opera in regime di concorrenza (sia pure limitato) con l'impresa privata, avendo così la possibilità di confrontare i propri risultati con quelli della società privata che già agiva e che continua ad agire nello stesso territorio, ed in particolare di stabilire una utile comparazione di costi, anche per la più conveniente determinazione delle tariffe.

L'Ente siciliano di elettricità nella sua funzione pubblica ha poi, sotto un'altro aspetto, un compito che si è ritenuto superiore alla possibilità ed agli interessi dell'iniziativa privata che obbedisce ad un suo criterio di tornaconto; cioè di provvedere a quegli impianti idroelettrici troppo costosi, che però si ritengono necessari rispetto alle particolari condizioni idro-geologiche della Sicilia, per valorizzare al massimo le risorse idriche dell'isola ai fini non soltanto della produzione di energia ma anche dell'irrigazione che si suppone possa essere fornita con gli impianti dell'E.S.E. ad altri ottantamila ettari.

Per raggiungere tali fini pubblici, l'E.S.E. redige i piani generali ed i progetti e provvede alla esecuzione delle opere per la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica; coordina, ove occorra, l'attività degli impianti di produzione e regola la distribuzione dell'energia elettrica dell'isola; agisce concordemente con altro Ente pubblico (l'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano) per le opere utilizzabili anche a scopo irriguo.

Quanto ho sinora detto, ed in particolare che lo Ente siciliano di elettricità non esclude ma integra e coordina l'iniziativa privata, risulta peraltro dalle stesse disposizioni del decreto legislativo che istituisce l'E.S.E. Basti ricordare che nell'articolo 2º, primo comma, è prevista la possibilità che l'Ente a sua volta subconceda, anche ad imprese private, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica in Sicilia e che la sua eventuale attività di coordinamento evidentemente presuppone la attività privata da coordinare con quella pubblica. A proposito di coordinamento voglio ora fare osservare che se l'Ente può assumere la funzione pubblica di coordinare la produzione e la distribuzione di energia elettrica, può essere a sua volta oggetto di coordinamento, un ente da coordinare, secondo le direttive della produzione e della distribuzione elettrica nazionale, come è esplicitamente disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo del 2 gennaio 1947, n. 2. Problema di coordinamento sul piano nazionale che si collega poi con quello della invocata tariffa unica nazionale dell'energia che a sua volta ha una certa connessione con la sperata costruzione dell'elettrodotto dagli impianti silani a Messina, che salderà di fatto la Sicilia nel

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

15ª RIUNIONE (27 maggio 1950)

sistema di produzione e di distribuzione nazionale e permetterà il trasporto di energia dal continente alla maggiore isola e viceversa.

Partendo da tali presupposti, possiamo ora esaminare le modifiche approvate dalla Camera dei deputati al decreto legislativo che costituisce ed ordina l'E.S.E. Ma, prima ancora, è necessario soffermarsi sulla interpretazione dell'articolo 1 in relazione con l'articolo 16 come erano originariamente redatti, interpretazione che, come vi segnala il relatore nella sua lucida relazione, ha dato luogo anche ad interventi del supremo organo consultivo amministrativo dello Stato. Il Consiglio di Stato, infatti, in contrapposizione con una tesi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha dato una sua interpretazione del primo comma dell'articolo 16 (ritenuto una norma di complemento dell'articolo 1 e che ha un suo specifico significato) ed ha ritenuto che quando il legislatore ha parlato di domande in corso di istruttoria ha inteso riferirsi soltanto alle domande per cui non si era iniziata una seconda fase definita preconcessiva, durante la quale, chiusa l'istruttoria con la trasmissione degli atti al Consiglio superiore dei lavori pubblici, viene emesso appunto quel parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici che rappresenta tecnicamente la maggiore garanzia in materia di concessione d'acqua.

Ora, se tale interpretazione del Consiglio di Stato degli articoli 1 e 16 è da accogliere, bisogna convenire che l'articolo 16, anche nella sua originaria formulazione, contiene una speciale disposizione transitoria per le domande di concessione in corso di istruttoria. Su questo punto richiamo l'attenzione dei colleghi perchè l'emendamento che io proporrò ha anch'esso natura di disposizione transitoria, se pure diversa da quella originaria, come è stata interpretata dal Consiglio di Stato.

A questo punto però è necessario esaminare come l'articolo 16 del decreto legislativo in esame è stato modificato dalla Camera dei deputati. La modifica introdotta dalla Camera dei deputati consta di due commi di natura profondamente diversa. Il primo è una norma transitoria su cui potremo discutere e discuteremo in relazione con il mio emendamento che la modifica. Nel secondo comma, invece, è affron-

tata e decisa una modifica istituzionale dell'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità. E perchè mai il secondo comma non ha più il carattere di una disposizione transitoria ma sancisce una modifica permanente della natura dell'Ente siciliano di elettricità, la cui funzione verrebbe indubbiamente limitata? Perchè il secondo comma esplicitamente si riferisce non già alle domande presentate prima della entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, e che in quel momento erano in corso di istruttoria, ma a domande presentate e che possono essere presentate dopo l'entrata in vigore di quel decreto legislativo e che in quanto si riferiscano alle varianti ad utenze preesistenti o tendano a concessioni connesse con utenze attuate in base a precedenti concessioni validamente acquisite, dovrebbero essere sempre istruite in base al testo unico sulle acque del 1933, che oggi è anche pienamente la legge siciliana sulle acque, non avendo l'Assemblea regionale adottato alcun provvedimento legislativo in materia di acque pubbliche.

Ora, il testo unico del 1933 all'articolo 9 adombra il concetto di utenza connessa ed all'articolo 49 regola appunto il problema delle varianti, che prevede come varianti sostanziali (che sono ritenute vere e proprie nuove concessioni per cui il richiedente è soggetto a tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compreso il pagamento del canone), come varianti non sostanziali per cui è prevista una particolare più rapida procedura di concessione da parte del Ministero dei lavori pubblici ed infine come semplici varianti nelle opere e nei meccanismi di produzione o nell'uso della forza motrice per cui è prevista una semplice notifica.

Orbene, se nel secondo comma dell'articolo 16 si parla di varianti senza alcuna limitazione e si permettono tali varianti con l'osservanza del testo unico sulle acque, è assolutamente necessario affrontare la questione fondamentale della modifica dell'articolo 1.

SANNA RANDACCIO, *relatore*. Dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2?

RIZZO GIAMBATTISTA. È evidente, dell'articolo 1 del decreto legislativo in esame che la Camera dei deputati, pure approvando il secon-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

15ª RIUNIONE (27 maggio 1950)

do comma dell'articolo 16, ha ritenuto di potere non modificare. Infatti l'articolo 1, comma secondo (come è rimasto anche dopo le modifiche della Camera dei deputati) stabilisce che l'Ente è concessionario di diritto dell'uso di acque pubbliche utilizzabili per produzione di energia elettrica. Ora, per realizzare concretamente tale concessione di diritto è prevista una particolare istruttoria amministrativa, la quale (su questo punto richiamo la vostra attenzione) è del tutto diversa da quelle previste dal testo unico sulle acque del 1933. Si comincia, infatti, con un parere del Comitato tecnico che è un organo dello stesso Ente siciliano di elettricità, si passa ad una deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'E.S.E.; ed, esaurita la fase istruttoria e deliberativa, per così dire, interna all'E.S.E., entrano in campo organi consultivi statali e deliberanti regionali poichè l'articolo 1 impone con l'ultimo suo comma che le deliberazioni indicate alla lettera *a*) (cioè quelle con cui il Consiglio di amministrazione dell'E.S.E. stabilisce le direttive e la graduazione dell'esecuzione delle opere e approva i progetti degli impianti) sono soggette al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici (organo che a mio avviso dà le massime garanzie) e ad una successiva approvazione del Governo della Regione.

Ed allora io dico: come si può conciliare una norma che in ogni tempo e senza alcun limite prevede che si possa procedere a variazioni deliberate dagli organi previsti dal testo unico del 1933 e mantenere ferma quella disposizione dell'articolo 1 del decreto legislativo del 1947 che, in base ad una concessione di diritto dell'uso delle acque all'E.S.E., postula quella particolare istruttoria che or ora vi ho ricordato? Se si vuole mantenere il secondo comma dell'articolo 16, proposto dalla Camera dei deputati, la questione andrebbe affrontata e studiata a fondo anche per evitare conflitti di competenza. Potrebbe, infatti, avvenire che da una parte si ritenesse che una utenza richiesta sia semplicemente una variazione di una utenza preesistente oppure (perchè il ragionamento si può fare anche per le utenze connesse) sia un'utenza connessa ad una precedente, e dall'altra parte si ritenesse che non si tratti di variazioni o di connessioni. Chi risolverebbe

quel conflitto ove rimanesse fermo il testo votato dalla Camera dei deputati?

In conclusione, se non si vogliono modificare radicalmente la natura e le funzioni dell'Ente siciliano di elettricità, il secondo comma dell'articolo 16, approvato dalla Camera dei deputati, non può rimanere fermo ed io ritengo debba essere soppresso. Potranno pure verificarsi degli inconvenienti per la migliore utilizzazione degli impianti esistenti; ma non bisogna credere che l'E.S.E., che deve ispirarsi esclusivamente all'interesse pubblico, possa irrigidirsi a contrastare tale migliore utilizzazione. E del resto se in futuro gli inconvenienti si rilevassero veramente insuperabili, il legislatore nazionale avrebbe sempre la competenza di modificare il decreto legislativo già ratificato.

Ho detto che non posso supporre *a priori* che non prevalga in tutti l'interesse al progresso economico e sociale della mia Sicilia. Se, infatti, mi volgo ora alla sostanza delle cose (oltre che alla loro forma), proponendo la soppressione del secondo comma dell'articolo 16 approvato dalla Camera dei deputati (sul quale, del resto, lo stesso relatore ha espresso dei dubbi ed ha invocato anche lumi tecnici) sono rassicurato dal fatto che in una relazione per la conferenza economica regionale sul piano della C.G.I.L., che parte dal presupposto della tutela ad oltranza dell'E.S.E., si ricorda una variante per la quale l'E.S.E. e la Società generale elettrica della Sicilia si sono messi intelligentemente d'accordo, e precisamente si riferisce un parere dell'E.S.E. favorevole alla piena utilizzazione delle acque dell'Alto Belice da parte della S.G.E.S. che ha già ivi un impianto idroelettrico. E se l'E.S.E. e la S.G.E.S. si sono anche messi d'accordo per il terzo salto dell'Alcantara, io non vedo perchè in futuro non possano di regola trovare le vie dell'accordo per la migliore utilizzazione delle acque e degli impianti indipendentemente dalla modifica legislativa votata dalla Camera dei deputati.

Veniamo, ora, alla disposizione transitoria che io propongo a modifica della originaria disposizione transitoria e dell'altra votata dalla Camera dei deputati.

Io ritengo opportuna la mia disposizione transitoria, che sottopongo a quegli onorevoli colleghi

che si sono già dichiarati contrari a qualsiasi modifica in sede di ratifica del decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2, perchè spero che essi, come è loro costume, possano serenamente rimeditare la questione sottoposta al nostro esame. Ritengo opportuna la disposizione transitoria perchè se è vera e resta ferma l'interpretazione dell'articolo 16 che è stata data dal Consiglio di Stato, noi avevamo già nel decreto legislativo del 1947 una disposizione transitoria; e si tratta ora di vedere se quella disposizione transitoria rispondesse ai fini per cui era stata adottata e se possa oggi essere modificata per dirimere, con l'intervento spassionato del più alto organo tecnico (il Consiglio superiore dei lavori pubblici) quello che, almeno sino ad oggi, appare un contrasto insanabile fra E.S.E. e S.G.E.S. sulla costruzione dell'impianto dell'Alto Alcantara - Flascio - Cartolari.

Per adottare la più conveniente disposizione transitoria, io parto anzitutto da un presupposto sicuro, e, cioè, che il decreto legislativo del Capo dello Stato del 1947 è stato già attuato, gli organi dell'E.S.E. sono stati costituiti, sono avvenute anche le elezioni regionali che hanno fatto cadere lo articolo 21 dello stesso decreto legislativo che attribuiva in quel momento all'Alto Commissario determinati poteri, si sono fatti i progetti degli impianti e su di essi si è pronunciato il Comitato tecnico dell'E.S.E., la progettazione è passata al vaglio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, si è arrivati al provvedimento regionale di approvazione dei progetti. Ora io non vedo come oggi noi, venendo ad esaminare nel 1950 ai fini della ratifica il decreto legislativo del 1947, possiamo non tener conto di questa situazione di fatto che è anche una situazione di diritto perchè fino al momento della mancata ratifica o della ratifica con modifiche il provvedimento legislativo del 1947 poteva continuare ed ha continuato a spiegare i suoi effetti. Pertanto ritengo che debbano rimanere fermi tutti gli atti compiuti in base alla procedura amministrativa prevista dallo stesso decreto legislativo del 1947.....

SANNA RANDACCIO, *relatore*. Gli atti dell'E.S.E.....

RIZZO GIAMBATTISTA. Naturalmente: gli atti in favore dell'E.S.E. ed eventualmente le sub-concessioni disposte dallo stesso E.S.E. per le quali (per quanto non è detto esplicitamente) ri-

tengo debba essere seguita quella particolare istruttoria, cui ho accennato, che è prevista dal decreto legislativo in esame, giacchè sembrano necessarie le stesse garanzie sia nell'ipotesi che l'E.S.E. intenda provvedere direttamente agli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, sia nell'ipotesi che (per il soddisfacimento degli stessi fini pubblici per cui l'Ente siciliano di elettricità è stato istituito) intenda provvedervi a mezzo di altri, cioè di subconcessionari che a loro volta possono essere o privati o altri enti pubblici.

Insisto che in considerazione del fatto che tutte le acque che potevano con maggiore o minore convenienza economica essere sfruttate in Sicilia, erano state già richieste prima che fosse costituito l'Ente siciliano di elettricità, per evitare che questi privati coinvolgano l'E.S.E. in una serie di gravi contese giudiziarie o lo sospingano a transazioni che eventualmente potrebbero essere poco vantaggiose per l'Ente, è necessario stabilire nella disposizione transitoria che essa non si applica rispetto a quelle acque e a quegli impianti idroelettrici per i quali, esaurita la fase di istruttoria prevista dal decreto legislativo del 1947, sia intervenuto il provvedimento di approvazione del progetto dell'E.S.E. In altri termini, devono rimanere fermi e non contestabili gli impianti del Salso-Simeto, sei serbatoi e otto centrali, per i quali l'Ente ha già iniziato i lavori (costruzione della diga dell'Ancipa e sistemazione idraulico-forestale del relativo bacino) e che in concorrenza con altri impianti idro e termoelettrici da costruirsi da società private anche d'intesa con l'E.S.E. (come nel caso della S.T.E.S.) dovrebbero portare in sei o sette anni la produzione di energia elettrica in Sicilia dai 360 milioni di Kwh. annui attuali ad oltre un miliardo di Kwh.

Restano le altre domande in corso di istruttoria nel 1947 le quali non rientrano in quel programma elettro-irriguo dell'E.S.E. sino ad oggi approvato. Per esse il primo comma dell'articolo 16, come è stato modificato dalla Camera dei deputati, può sostanzialmente rimanere fermo, però con qualche modifica. Freeisamente io vorrei che fosse attribuito alla responsabilità del Ministro dei lavori pubblici una specie di giudizio di deliberazione sulle domande in corso di istruttoria nel 1947, sempre quando, ripeto, tale giudizio non sia

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

15ª RIUNIONE (27 maggio 1950)

precluso dal fatto che sia già intervenuto il decreto di approvazione in favore dell'E.S.E. In tale giudizio di deliberazione il Ministro dei lavori pubblici sarebbe confortato anche da un parere del Presidente della Regione siciliana. In altri termini, in relazione con la necessità di una più rapida e più conveniente attuazione dei vari progetti pubblici e privati di costruzione di impianti, il Ministro dei lavori pubblici dovrebbe dire preliminarmente quali domande in corso di istruttoria (per alcune di esse l'istruttoria era molto avanzata per cui con spese notevoli si erano già fatti accertamenti tecnici assai importanti) meritino di essere istruite ai sensi e per gli effetti del testo unico sulle acque del 1933, e quali invece non possano e non debbano proseguire ad essere istruite perchè *ictu oculi* non convenienti, per cui la loro istruttoria non servirebbe ad altro che a paralizzare un eventuale intervento dell'E.S.E.

Ritengo che con questa disposizione transitoria, il Ministro dei lavori pubblici che ha poi, tra l'altro, al suo fianco anche i massimi organi consultivi tecnici, potrà accertare, con una ampia visione dell'interesse pubblico, se queste domande in corso di istruttoria debbano mantenere il loro *iter* d'istruttoria, oppure debbano arrestarsi, nel qual caso è chiaro che la pronuncia, l'atto amministrativo negativo del Ministro dei lavori pubblici significherà *ipso jure* che quelle utilizzazioni di acque sono riservate all'Ente siciliano di elettricità, a cui favore peraltro rimarrà sempre il diritto di provocare la decadenza della concessione ove il privato concessionario non completi gli impianti nel termine stabilito.

Prego, quindi, i colleghi di considerare benevolmente l'emendamento proposto, che a mio avviso è in grado di poter risolvere convenientemente la questione, non innovando in nulla sulle funzioni istituzionali dell'Ente e disponendo invece soltanto una norma transitoria che a me sembra del tutto opportuna. Tale emendamento è in questi sensi: « Qualora una domanda di concessione di derivazioni idrauliche per produzione di energia elettrica in Sicilia, all'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, sia stata annessa ad istruttoria e frattanto non sia intervenuto il provvedimento di approvazione di un progetto dell'E.S.E. previsto dall'ultimo comma dell'articolo 11 del sopra indicato decreto legislativo, la istruttoria, per de-

liberazione del Ministro dei lavori pubblici sentito il Presidente della Regione siciliana, può proseguire a norma e per gli effetti delle disposizioni del testo unico sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1755 ».

PARRI. Limito il mio esame al punto di controversia sostanziale che è rappresentato dall'articolo 16 del decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2.

Il primo comma, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo anzidetto contiene un'affermazione ovvia riconoscendo i diritti che erano stati anteriormente acquisiti. Vi può essere, tuttavia, contenuto un pericolo per la vita dell'E.S.E. se le domande di concessione, anteriormente depositate, fossero così estensive ed abbracciassero tanti bacini idraulici da mettere in pericolo la possibilità stessa di una composizione pacifica degli opposti interessi e da favorire il sorgere di vertenze amministrative e giudiziarie irritanti e defatiganti, le quali potrebbero essere di nocimento allo sviluppo dell'Ente. In questo senso mi sembrano giuste le osservazioni fatte dal senatore Rizzo Giambattista. Bisogna tener presente che l'istruttoria non può di per sé offrire una garanzia, e che in ultima analisi risiede nella autorità del Ministero, confortato dai suoi enti consultivi, soprattutto dal Consiglio superiore, evitare che siano arrecati alle possibilità di sviluppo dell'E.S.E. quei gravi danni che potrebbero essere prodotti dall'accoglimento delle domande correnti avanzate dall'iniziativa privata. Una limitazione di carattere legislativo non può essere data altro che dal rinforzare le possibilità di difesa; a questo scopo, dunque, può essere opportuno introdurre una disposizione transitoria.

Vorrei inoltre far presente che nella soppressione pura e semplice del secondo comma, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 16, sono insiti dei pericoli. Innanzi tutto non è vero, per una prima parte, che le disposizioni di detto comma siano in contrasto con l'articolo 1. Anzi, se esse fossero soppresse, almeno in teoria, si potrebbero impedire anche i rifacimenti di impianti già esistenti, che richiedono un'istruttoria nuova. I rifacimenti di impianti sono cosa abbastanza frequente sia in Italia che altrove: molte opere sono state concepite trenta o quaranta anni fa e risultano da una serie di derivazioni e di allacciamen-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

15ª RIUNIONE (27 maggio 1950)

ti che ad un certo momento si dimostrano irrazionali, per cui si rivela conveniente la loro sostituzione con un impianto nuovo. Ora, se ciò fosse impedito, verrebbe anche ad essere impedito il progresso tecnico dell'industria elettrica in Sicilia.

Un punto ancor più delicato di contestazione è questo, che, cioè, una stretta interpretazione dell'articolo 1 potrebbe impedire il completamento razionale delle vecchie utenze già in atto. Tale tesi potrebbe essere sostenuta da un punto di vista di diritto, ma sarebbe assai pericolosa e nociva agli interessi dell'economia siciliana. Prendiamo, ad esempio, le maggiori utilizzazioni poste in opera dalla Società generale elettrica della Sicilia, come quelle dell'Alcantara. Esse sono naturalmente suscettibili di ampliamenti, ed allora io domando: è logico impedire, attraverso una stretta interpretazione della legge, un maggior avvaloramento di quel bacino idraulico? E ancora: è logico vietare che si facciano allacciamenti nuovi per aumentare la capacità degli invasi? A me non lo sembra affatto: anzi ciò mi sembrerebbe contrario agli interessi generali della Sicilia. Del resto, in caso di bacini nuovi o non ancora completamente utilizzati, potrebbe intervenire un accordo diretto tra i due Enti maggiori, che potrebbe servire anche come base rassicurante di giudizio per noi. Ma è indubbio che occorre stabilire in sede legislativa il criterio che sia possibile per coloro che già esercitano delle utenze per lo sfruttamento di determinati bacini idraulici ottenere la concessione di varianti connesse ai bacini stessi.

Ciò va fatto non con l'attuale dizione del secondo comma dell'articolo anzidetto, che è evidentemente equivoca, perchè l'espressione « varianti la cui utilizzazione sia connessa » è estremamente generica ed insidiosa nei confronti dell'E.S.E., ma con una dizione più appropriata, che potrebbe essere conseguita inserendo un « direttamente » prima di « connessa », oppure, per essere più precisi, sostituendo all'ultima parte del secondo comma, un'altra che più o meno potrebbe essere del seguente tenore: « nuove concessioni, che servano a migliorare l'utilizzazione idraulica di un bacino già sfruttato da utenze attuate ecc. ». Per maggior precauzione si potrebbe, inoltre, inserire nella norma l'obbligatorietà del parere dello E.S.E., benchè, a mio avviso, ciò sia superfluo. Mi pare, infatti, che, sia la possibilità di opposizione degli organi regionali, sia l'imparzialità e l'auto-

rità di cui gode il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la responsabilità del Ministro possono garantire una limitazione del pericolo di insidie nei confronti dello sviluppo dell'E.S.E.

Vi è infine un'altra considerazione di carattere generale da fare. In materia si può partire da due tesi diverse, e cioè: per i grandi servizi pubblici, come appunto quello dell'approvvigionamento dell'energia elettrica, dobbiamo seguire il criterio della statizzazione oppure un criterio diverso? Se si vuole addivenire alla statizzazione, non vi può essere più luogo a discussione, e occorre fare in modo che l'E.S.E. soffochi gradatamente le altre società obbligandole a cedere gli impianti. Ma se vogliamo seguire un'altra linea — e devo affermare che io, allo stato attuale delle cose, credo che questa sia la più giusta — se riteniamo, cioè, che, attualmente, sia finanziariamente che tecnicamente sia pericoloso o impossibile attuare una gestione nazionalizzata del servizio della industria elettrica, vediamo allora di conciliare nel modo più chiaro ed organico le rispettive sfere di interesse e di competenza. E stiamo attenti a non creare situazioni che possono rendere impossibile la vita a chi gestisce già una rete di impianti; impediamo, sì, che si eserciti uno sfruttamento monopolistico, ma nello stesso tempo stabiliamo le condizioni di una normale vita industriale e tecnica. Con ciò saranno salvaguardati non solo gli interessi privati, ma anche gli interessi dell'economia siciliana e nazionale. Il problema dell'approvvigionamento dell'energia elettrica in Sicilia è grave e non possiamo, nell'interesse stesso dell'Isola, affidarlo soltanto ad un ente pubblico. Il concorso di diverse forze è utile e sarebbe un errore da parte nostra ritardare, progredire, rendere più faticosi i programmi di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Isola. Se ciò si vuole evitare occorre utilizzare anche le possibilità offerte dalle imprese private, permettendo a queste di vivere senza inutili tartassamenti.

Concludendo, sono del parere che si debba accettare l'emendamento proposto dal senatore Rizzo Giambattista al primo comma, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 16, mentre debba essere mantenuto il secondo comma, approvato dalla stessa Camera dei deputati, con le modificazioni nel senso da me proposte, che potrebbero essere più propriamente concretate nell'ulteriore svolgersi della discussione,

SANNA RANDACCIO, *relatore*. Stante l'incarico che la Commissione ha voluto affidarmi, non intendo esprimere un giudizio fino a quando non sarà esaurita la discussione generale e, soprattutto, non avrò ascoltato l'onorevole Ministro.

Vorrei, però, cercare di chiarire per me e per gli altri la portata dell'emendamento proposto dal senatore Rizzo Giambattista.

Il primo comma, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 16 riflette esclusivamente la sorte delle domande di concessione presentate e ammesse ad istruttoria prima del decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2. Abbiamo già esaminato quale sia l'*iter* di tale istruttoria e mi sembra quindi inutile ritornare sull'argomento. Desidererei, però, chiedere se, a termine dell'emendamento proposto dal senatore Rizzo Giambattista, tutte le domande ammesse ad istruttoria dovrebbero oggi essere sottoposte ad un giudizio discrezionale del Ministro, sentita la Regione. Se così fosse, il Ministro, anche quando tale domanda non si riferisca alla concessione di lavori che nel corso dell'applicazione del decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2 siano stati avocati dall'E.S.E., avrebbe facoltà di considerare la domanda stessa decaduta oppure di ammetterla ad una ulteriore proroga. Se questa è l'interpretazione esatta, tale norma mi sembra eccessiva e pericolosa, perchè affida al Ministro una facoltà discrezionale e non un potere di scelta imperniato sul profilo tecnico della convenienza della domanda, come prevede il testo unico.

Se l'emendamento del senatore Rizzo Giambattista in questa parte si propone invece di inquadrare il potere discrezionale del Ministro nei limiti considerati dal detto testo unico, allora esso è superfluo: basta dire — come è già detto nel primo comma modificato dalla Camera dei deputati dell'articolo 16 — che le domande di ammissione in istruttoria seguono il corso previsto dal testo unico medesimo.

Quel che a mio avviso occorre considerare è il caso, prospettato dal senatore Rizzo Giambattista, e che io avevo in un certo senso già adombrato nella mia relazione, che, cioè, nel 1947 vi fossero delle domande già ammesse in istruttoria relative a lavori che l'E.S.E. ha ritenuto di avocare a sé in forza del decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2. Penso che non rispettare uno stato di fatto, che derivava da un regolamento giuridico che solo oggi viene modificato, sarebbe ripetere ai danni

dell'E.S.E. quell'ingiustizia in danno dei privati a cui oggi vogliamo porre riparo. Questo credo che sia anche lo spirito che ha animato il collega Rizzo Giambattista nel presentare il suo emendamento. Sono dell'opinione, però, che lo scopo sarebbe più facilmente raggiunto, e senza equivoci, aggiungendo al primo comma, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 16 il concetto che va fatta eccezione per quei lavori che l'E.S.E. in forza del decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2, ha sottoposto all'istruttoria prevista nello stesso decreto e che sono arrivati alla fase di cui all'articolo 11, ultimo comma.

In conclusione: se noi approvassimo l'emendamento, come è stato proposto dal senatore Rizzo Giambattista, si potrebbe avere come conseguenza che, per tutte le domande di concessione presentate prima del decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2, al Ministro sia conferito un potere indiscriminato che è ben diverso da quello previsto dal testo unico. Se noi vogliamo preoccuparci invece solo di non creare una situazione di iniquo svantaggio nei confronti dell'E.S.E., che in forza del decreto legislativo attualmente al nostro esame ha potuto già assumere dei lavori in proprio, espletando le istruttorie relative, è sufficiente il mio suggerimento.

Circa poi il secondo comma, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 16, il collega Rizzo Giambattista è stato più esplicito, dichiarando di essere assolutamente contrario ad esso non soltanto per difficoltà di interpretazione, ma anche, e soprattutto, perchè l'articolo 9 e l'articolo 49 del testo unico sulle acque ed impianti elettrici sarebbero strutturalmente in contrasto con l'articolo 1 del decreto che siamo chiamati a ratificare.

FOCACCIA. Per quanto riguarda il primo comma — mi riferisco al testo approvato dalla Camera dei deputati — dell'articolo 16, sono completamente d'accordo con l'onorevole relatore. Sarebbe opportuno, per chiarirne il significato, aggiungere al testo anzidetto le seguenti parole: « Sono escluse le domande relative agli impianti dell'E.S.E. che siano state già approvate dalla Regione siciliana, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ». Con questo emendamento credo che ogni possibilità di dubbio verrebbe ad essere eliminata.

Per quanto riguarda, poi il secondo comma, sempre nel testo approvato dalla Camera dei de-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

15ª RIUNIONE (27 maggio 1950)

putati, dell'articolo già citato, concordo con quanto è stato affermato dal senatore Parri, poichè mi sembra ingiusto ed antieconomico che un impianto già in esercizio non possa subire quelle modificazioni e quei miglioramenti che, dal punto di vista idraulico ed elettrico, ne aumentino il rendimento. Non si può pensare, infatti, che un impianto, che funzioni da trenta o quaranta anni, possa continuare ad utilizzare vecchie macchine o antiquate opere idrauliche, nè si comprende perchè non si possa sfruttare tutta l'acqua di un bacino per cercare di aumentare la produzione. E se ciò non può essere fatto dall'Azienda che ha in esercizio l'impianto, chi lo può fare? Lo può forse fare l'E.S.E.? E con quali fondi? Sarebbe questa una soluzione antieconomica, anche dal punto di vista sociale e nazionale, che nessuno può accettare.

Comunque, per una maggiore chiarezza, propongo il seguente emendamento al secondo comma dell'articolo 16: sostituire, cioè, alle parole « la cui utilizzazione sia connessa con utenze attuate in base a precedenti concessioni validamente acquisite » le seguenti: « la cui utilizzazione consenta un migliore sfruttamento di tutte, o parte, le opere principali idrauliche ed elettriche degli impianti in esercizio ». È una formula, questa, su cui non possono sorgere equivoci, poichè è evidente che rientrano nella dizione le dighe, le condotte forzate, i canali, le gallerie e tutte le altre opere che comunque rivestano una qualche importanza.

FERRARI. Faccio presente che il Ministro Aldisio è già la seconda volta che interviene alle nostre riunioni per partecipare alla discussione del disegno di legge in esame. Ora la discussione di questo disegno di legge, che investe un problema di grande importanza, quasi certamente non si esaurirà nella riunione odierna, per cui si renderà necessaria la presenza del Ministro in un'altra riunione.

Probabilmente, invece, il Ministro avrà occupazioni molto gravi che gli vieteranno di partecipare alle nostre riunioni. Allora, stando così le cose, io sarei del parere che il Ministro Aldisio, per non essere, poi, nella necessità di dover mancare ad altri suoi impegni per poter intervenire ad una prossima riunione o per non essere costretto a disertarla, esponesse il punto di vista del Governo. Così noi potremo anche tener conto nella discussione di quel che oggi ci avrà detto il Ministro Aldisio. Con questo non voglio co-

munque mettere il Ministro nella condizione di non poter prendere debitamente in esame quelle osservazioni che noi ulteriormente faremo: la mia proposta ha il solo intendimento di facilitare l'opera sua e di consentirgli una maggiore libertà di azione in dipendenza dei suoi impegni.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio il senatore Ferrari per la proposta che ha fatto, perchè già avevo in animo di prospettare al Presidente la possibilità di un mio intervento il quale, credo, potrebbe semplificare l'andamento della discussione. Quindi, se il Presidente me lo consente, desidererei prendere la parola. Come ha osservato il senatore Ferrari, indipendentemente dalla mia volontà, potrebbe anche darsi che impegni imprevisi mi impediscano di partecipare alla prossima riunione.

PRESIDENTE. Ha facoltà allora di parlare l'onorevole Ministro.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Onorevoli colleghi, prima di essere Ministro dei lavori pubblici, sono stato Alto Commissario per la Sicilia e sono un siciliano vissuto sempre in Sicilia. Il problema dell'energia elettrica in Sicilia, anche quando vivevo appartato, fu sempre una delle mie più vive preoccupazioni. Diventato Alto Commissario — è bene che risalga a quel tempo — ebbi a constatare subito che, a parte i danni di guerra, impianti e disponibilità di energia elettrica erano quanto mai deficitari. Lo feci constatare a chi aveva il maggiore interesse in tale attività e feci di tutto per preparare il terreno ad attività più intense, nel momento in cui la situazione generale l'avesse consentito. Riconosco che la Società generale elettrica di Sicilia avrebbe, prima della guerra, potuto e dovuto meglio attrezzarsi.

Comunque non mi rassegnai ad attendere giorni migliori e cercai di accelerare i tempi, spingendo a far qualche cosa subito, in questo avendo la piena collaborazione della Società generale elettrica di Sicilia. Il momento era difficile: eravamo staccati dai centri industriali, si poteva far poco. Debbo in ogni modo riconoscere che relativamente fu fatto molto al punto che la Sicilia venne a trovarsi, in quel periodo, in condizioni migliori di ogni altra regione d'Italia. Diedi alla Società generale elettrica nel reperire macchinari e nel trasportarli dal Nord al Sud tutta la mia collaborazione.

Ma la risoluzione radicale del problema del-

l'energia elettrica in Sicilia mi preoccupò sempre anche quando cessai di essere Alto Commissario di Sicilia.

Quando fu presentato il decreto legislativo per la costituzione dell'E.S.E. io ero Ministro della marina mercantile e partecipai attivamente alle discussioni avvenute in seno al Consiglio dei Ministri. Fui il più deciso assertore del provvedimento che incontrava l'opposizione del Ministro dei lavori pubblici del tempo. Con la collaborazione di altri Ministri riuscii allora a far approvare il progetto di legge che la Commissione è oggi chiamata a ratificare, progetto, lo ripeto, che ritenni di particolare vantaggio per la Sicilia. Certo se avessimo avuto il tempo per migliorarlo e nella dizione e nei particolari, avremmo fatto cosa molto utile. Avremmo evitato allarmi, malintesi, esagerazioni, tentativi di bloccare definitivamente la situazione, precludendo la collaborazione di attività già in avanzato cammino, capaci di portare un contributo alla risoluzione di un sì complesso ed urgente problema. Perché se è vero, come ha detto il senatore Rizzo Giambattista, che si volle allora evitare in Sicilia un monopolio dell'energia elettrica, è altrettanto vero che non era nelle intenzioni di alcuno di creare un nuovo monopolio a rovescio che impedisse la contemporanea attività ed il concorso di iniziative diverse.

Ciò detto, esaminiamo ora l'articolo 16 e le varie proposte avanzate. Ma prima desidero affermare che praticamente siamo riusciti a risolvere amichevolmente alcuni importanti problemi, di recente affacciatisi, come quelli del secondo salto dell'Alcantara e delle rettifiche da apporcare al bacino di Piana dei Greci.

Io non sarei d'accordo col senatore Rizzo Giambattista, che vorrebbe quasi quasi mantenere e ritenere valide tutte le richieste di concessioni fatte prima della costituzione dell'E.S.E., salvo quelle per le quali già l'E.S.E. ha in corso lavori di esecuzione di opere. Nè sarei d'accordo di dare al Ministro dei lavori pubblici la facoltà di dichiarare valide ed accettate alcune richieste piuttosto che altre, sia pure sotto ogni garanzia.

Penso che la legge sull'E.S.E. in Sicilia debba restare in piedi per intero, si dovrebbero solo ritenere come già istruite le sole pratiche che hanno superato quasi tutto il periodo d'istruttoria, e per le quali gli interessati hanno sostenuto spese che qualche volta possono essere state forti, ed

i cui progetti siano seri e rispondenti a criteri di aderente economicità alla realtà dei singoli casi. Al di fuori di questi casi, penso che debba restare all'E.S.E. il diritto, se non può costruire direttamente le opere, di subconcederle o di rinunziarvi.

Ma l'Ente siciliano di elettricità non deve costituire esso stesso un monopolio, sempre dannoso, come tutti i monopoli.

La Società generale elettrica di Sicilia mi va ripetendo da diverso tempo di avere 20 miliardi disponibili e pronti, da impiegare in Sicilia, in opere che essa aveva da tempo richieste, opere che certamente, in comune a quelle che realizza l'E.S.E., accelererebbero l'esecuzione del piano di completamento degli impianti e quindi la messa a disposizione dell'economia isolana, di un volume di energia maggiore. Come si fa a chiudere le orecchie a simili sollecitazioni e a far perdere alla Regione il beneficio di un sì largo impiego di capitale privato? Sono vanterie senza base quelle della Società generale elettrica? Lo vedremo, ma sono del parere che occorra metterla alla prova, per evitare che domani si possa essere accusati di avere fatto sfuggire favorevoli possibilità di acceleramento del processo di elevazione economica e morale delle popolazioni siciliane.

Anche quando l'E.S.E. avesse maggiori disponibilità di mezzi, sarebbe sempre interesse della Sicilia non farsi sfuggire l'apporto di capitali privati per le opere da sì lungo tempo attese.

Non intendo qui raccogliere alcun elemento di polemica esterna, che per la verità non ha avuto in questa sede alcuna eco. Mi corre l'obbligo solo di sottolineare che finora l'argomento è stato trattato con serena obiettività, del che sento di dover dare atto ai colleghi della Commissione.

Concludendo questa prima parte, dichiaro che, se si ritiene di dover modificare l'emendamento apportato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati al primo comma dell'articolo 16, si dovrebbe modificare il comma anzidetto stabilendo che solo per le richieste di concessione in istato di avanzatissima istruttoria, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo in esame, può il Ministero dei lavori pubblici dichiararle possibili di considerazione.

Per la modifica riguardante il secondo comma dello stesso articolo, faccio mia la proposta dei senatori Parri e Focaccia. Si dovrebbe concedere l'ulteriore utilizzazione di acque a quelle opere

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

15ª RIUNIONE (27 maggio 1950)

esistenti, per le quali risulterebbe un migliore sfruttamento delle opere in esercizio. In verità qui con poca spesa, in forza di intuizioni nuove e di accorgimenti consentiti dalla tecnica moderna, si riesce qualche volta a raddoppiare il volume delle acque, con beneficio della produzione idroelettrica e della irrigazione. Come negare tale valorizzazione, limitata solo al potenziamento delle opere già esistenti?

Onorevoli colleghi, credo di avere dato sufficienti elementi per chiarire il punto di vista mio personale e spero che vorrete deliberare secondo gli interessi generali del Paese e di quelli particolari della Sicilia.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad una prossima riunione.

La riunione termina alle ore 11,30.